

Tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono:

- taxa di iscrizione € 6,04;
- taxa di frequenza € 15,13;
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09;
- taxa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.

Tassa di iscrizione:

è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza:

deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La taxa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame:

deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

Tassa di diploma:

la taxa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

Riepilogo Tasse scolastiche

Classe	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa esame	Tassa diploma
prima	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta
seconda	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta
terza	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta
quarta	€ 6,04 *	€ 15,13	Non dovuta	Non dovuta
quinta	Non dovuta	€ 15,13	€ 12,09	€ 15,13

* si paga solo una volta.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 le tasse scolastiche devono essere pagate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019:

- **TSC1** per Tasse scolastiche – iscrizione
- **TSC2** per Tasse scolastiche – frequenza
- **TSC3** per Tasse scolastiche – esame
- **TSC4** per Tasse scolastiche – diploma.

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297).

Per motivi economici, con il Decreto Ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297).

I benefici di cui sopra decadono, inoltre, per gli alunni che dovessero incorrere nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

Richiesta di rimborso tasse

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate, presso cui l'importo è stato versato.